

	COMUNE DI SEDRIANO MILANO	Sigla	Numero	Data
		C.C.	15 Reg. Del	12/03/2019

COPIA

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E MODALITA' APPLICATIVE T.A.S.I. - ANNO 2019.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica - ordinaria di prima convocazione

L'anno **duemiladiciannove**, addì **dodici** del mese di **marzo**, alle ore **20.00**, presso la Sala "Mario Costa" - Piazza del Seminatore - .

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Cipriani Angelo	SINDACO	Presente
Rossi Davide	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Galeazzi Sig.ra Stefania	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Mella Emanuele	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Chiesa Valeria	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Manes Armando	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Carrettoni Marco	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Ali' Elisabetta	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Abbiati Daniele	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Ghia Massimo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Pisano Ing. Giuseppe Francesco	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Oligati Sig.ra Maria Teresa	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Bandera Tiziano	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Auletta Saveria Susi	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Scurati Roberto	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Totale Presenti	14	Totale Assenti
		1

Partecipa il Segretario Comunale **San Martino Pietro** che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **la Sig.ra Oligati Maria Teresa - Presidente del Consiglio** - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E MODALITA' APPLICATIVE T.A.S.I. - ANNO 2019.

Il Presidente del Consiglio introduce il punto 10 all'ordine del giorno e successivamente passa la parola all'Assessore Alì che procede con l'illustrazione dell'argomento.

Esaurita la discussione, il cui verbale è costituito dalla registrazione depositata agli atti presso la Segreteria del Comune, si passa quindi alle dichiarazioni di voto:

Capogruppo di maggioranza Movimento 5 Stelle, consigliere Mella: favorevole.

Capogruppo di minoranza PD Sedriano, consigliere Pisano: contrario.

Consigliere di minoranza Gruppo Autonomo, consigliere Auletta: contrario.

Capogruppo di minoranza Lega Nord, consigliere Scurati: contrario.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta Municipale Propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI la disciplina delle detrazioni e l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Preso atto che la TASI ha sostituito dal 2014 il carico fiscale soppresso relativo all'IMU ed alla maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato;

Vista la Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016);

Considerato che l'art. 1 della Legge n. 208/2015 prevede quanto segue:

- il comma 14.a) abolisce il pagamento della TASI relativamente all'abitazione principale da parte del possessore ovvero del titolare del diritto reale.

Rimangono comunque assoggettate al tributo le abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, secondo le prescrizioni stabilite dal Comune qualora sia stata deliberata l'aliquota per l'abitazione principale;

- il comma 14.b) richiamando l'art.13 comma 2 del D.L. 201/2011 assimila all'abitazione principale ai fini Tasi gli immobili già assimilati ai fini IMU, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e precisamente:

- a) una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto, comunque non locata o data in comodato d'uso, da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE e pensionati nei rispettivi Paesi di residenza;
- b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro;
- c) le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei vari soci assegnatari e quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche senza il relativo requisito della residenza anagrafica;
- d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- e) L'abitazione del coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- f) Viene stabilita l'assimilazione all'abitazione principale per l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non affittato, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- il comma 14.c) aggiunge al comma 678 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 il seguente periodo «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;

Richiamata la propria deliberazione n. 14 adottata in data odierna con la quale l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad approvare le aliquote IMU anno 2019;

Visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
“Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille, nonché riducibile e differenziabile in relazione alle diverse tipologie di immobile fino all'azzeramento”;

Visto il decreto legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo:

“Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili”;

Richiamato contestualmente il comma 676 della medesima Legge n. 147/2013, che dà facoltà ai Comuni di differenziare le aliquote TASI, per tipologia e destinazione degli immobili, fino al totale azzeramento dell'aliquota;

Visto l'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 convertito nella Legge n. 80/2014;

Atteso che il gettito previsto è in misura minima solo sui fabbricati rurali ad uso strumentale (D10) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Considerato l'art. 1, comma 682 per il quale il provvedimento regolamentare definisce i servizi indivisibili per i quali la TASI è posta a parziale copertura, così come di seguito individuati:

- Illuminazione stradale e pubblica, segnaletica e manutenzione strade
(titolo 1 - missione 10 - programma 5) € 27.000,00

Il dettaglio dei costi riferibili ai suddetti servizi indivisibili sono rinvenibili nell'ambito dei riferimenti del Bilancio di previsione comunale sopraindicati;

Ritenuto pertanto, anche al fine di non incrementare la fiscalità sui possessori di immobili già gravati da imposizione tributaria IMU, di definire le aliquote TASI 2019 come segue:

- aliquota TASI del 0,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, e dall'art. 3 del regolamento TASI e precisamente:

- a) una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto, comunque non locata o data in comodato d'uso, da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE e pensionati nei rispettivi Paesi di residenza;
- b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro;
- c) le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei vari soci assegnatari e quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche senza il relativo requisito della residenza anagrafica;
- d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- e) l'abitazione del coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.;
- f) viene stabilita l'assimilazione all'abitazione principale per l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non affittato, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- aliquota TASI del 2,5

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- aliquota TASI del 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale;

- aliquota TASI del 0,00 per mille per i restanti fabbricati ed aree edificabili;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione propria n. 44 del 29 aprile 2016;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 – comma 1° del T.U. di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Accertato che all'atto della votazione sono presenti in aula il Sindaco e n. 13 consiglieri;

A seguito di apposita votazione, espressa in forma palese, il cui esito viene proclamato dal Presidente nei termini che seguono:

- | | | |
|--------------|----|---|
| - presenti | n. | 14; |
| - astenuti | n. | 0; |
| - votanti | n. | 14; |
| - favorevoli | n. | 9; |
| - contrari | n. | 5; (Pisano, Olgiati, Bandera, Auletta, Scurati) |

DELIBERA

1°) Di approvare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le aliquote della TASI anno 2019 come segue:

- aliquota TASI del 0,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, e dall'art. 3 del regolamento TASI e precisamente:

- a) una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto, comunque non locata o data in comodato d'uso, da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE e pensionati nei rispettivi Paesi di residenza;
- b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro;
- c) le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei vari soci assegnatari e quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche senza il relativo requisito della residenza anagrafica;
- d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- e) l'abitazione del coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- f) viene stabilita l'assimilazione all'abitazione principale per l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non affittato, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale appartenente

alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- aliquota TASI del 2,5

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- aliquota TASI del 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale

- aliquota TASI del 0,00 per mille per i restanti fabbricati ed aree edificabili

- 2°) Di dare atto che la TASI complessivamente iscritta a bilancio 2019, ammonta ad € 27.000,00 e che tale previsione è stata valutata in rapporto ai dati catastali in possesso ed al gettito realizzato lo scorso esercizio.
- 3°) Di prendere atto che i codici tributo da utilizzare per il versamento sono quelli stabiliti dall'Agenzia delle Entrate come sopra riportato e precisamente:
 - Codice 3959 su fabbricati rurali ad uso strumentale
 - Codice 3961 per gli altri fabbricati
- 4°) Di dare atto del rispetto del principio di equivalenza del carico d'imposta TASI rispetto quello IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, stabilito dall'art.1, comma 1, lettera a) del DL n.16 del 6/3/2014 e della coerenza di bilancio.
- 5°) Di stabilire che il gettito TASI, iscritto a bilancio 2019 è finalizzato alla parziale copertura dei costi dei servizi indivisibili, così come analiticamente illustrati in premessa.
- 6°) Di dare atto che le aliquote entrano in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2019.
- 7°) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione propria n. 44 del 29 aprile 2016.
- 8°) Di demandare al Responsabile di Area l'esecuzione della presente delibera e l'invio telematico della stessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Infine, in relazione all'urgenza, con votazione:

- presenti n. 14;
- astenuti n. 0;
- votanti n. 14;
- favorevoli n. 9;
- contrari n. 5; (Pisano, Olgiati, Bandera, Auletta, Scurati)

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI SEDRIANO

Provincia di Milano

CODICE FISCALE: 86003630158

PARTITA IVA: 06161210155

AREA TRIBUTI, COMMERCIO ,SPORT E TEMPO LIBERO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 DEL 12/03/2019

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto della proposta di provvedimento deliberativo da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale nella convocata seduta del **12 marzo 2019** riguardante:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E MODALITA' APPLICATIVE T.A.S.I. - ANNO 2019.

Si esprime parere tecnico favorevole per quanto di competenza, in ordine ai contenuti del provvedimento istruito.

Note:

Li, 05/03/2019

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to San Martino Pietro

Proposta approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del **12 marzo 2019** alla quale è stato attribuito il N. **15**.



COMUNE DI SEDRIANO

Provincia di Milano

CODICE FISCALE: 86003630158

PARTITA IVA: 06161210155

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 12/03/2019

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. di cui al Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla deliberazione avente per oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E MODALITA' APPLICATIVE T.A.S.I. - ANNO 2019.

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole per quanto di competenza, in ordine ai contenuti del provvedimento istruito.

Note:

Lì, 06/03/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Romagnoli Rosanna

Proposta approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del **12 marzo 2019** alla quale è stato attribuito il N. **15**.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 12/03/2019

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Sig.Ra Olgiati Maria Teresa

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to San Martino Pietro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U. di cui al Dlgs 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa in copia all'albo pretorio on line accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il 28/03/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 28/03/2019.

Dalla residenza municipale, 28/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
San Martino Pietro

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERA:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 28/03/2019

E' divenuta esecutiva il giorno 12/03/2019

perchè divenuta immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)

decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)

Lì, 28/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to San Martino Pietro
